

(N. 2066)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1957 (V. Stampato n. 2956)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(MATTARELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 LUGLIO 1957

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, recante norme integrative del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, recante norme integrative del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:

Al preambolo, terzo alinea, dopo le parole: con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunte le parole: e successive modificazioni;

All'articolo 1, dopo le parole: con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunte le parole: e successive modificazioni;

All'articolo 1, dopo le parole: approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, sono aggiunte le parole: sentito, comunque, il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

L'articolo 2 è collocato dopo l'articolo 3.

All'articolo 3 il primo e il secondo comma sono sostituiti con i seguenti:

Non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui scade il termine del preavviso notificato ai

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fini del riscatto di concessioni telefoniche ad uso pubblico la Amministrazione procede alla dichiarazione di riscatto con le modalità stabilite dall'articolo 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni.

La dichiarazione di riscatto deve indicare la data di esecuzione di questo, che non può

essere posteriore di giorni 10 al termine del 31 dicembre previsto nel comma precedente.

All'articolo 3, quarto comma, alle parole: delle cose riscattate, sono sostituite le parole: dei beni riscattati.

All'articolo 5, primo comma, alle parole: a rilevare le cose riscattate, sono sostituite le parole: a rilevare i beni riscattati.

ALLEGATO.

Decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143, del 7 giugno 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni;

RITENUTA la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme integrative del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

SENTITO il Consiglio dei ministri;

SULLA proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Le concessioni dei servizi telefonici ad uso pubblico possono essere accordate, con le modalità previste dall'articolo 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, a società per azioni, il cui capitale sia direttamente o indirettamente posseduto in maggioranza dallo Stato, senza l'osservanza del procedimento previsto dagli articoli 48 e 49 del regolamento di esecuzione del predetto Codice, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198.

Art. 2.

In caso di riscatto delle concessioni dei servizi telefonici ad uso pubblico, l'Amministrazione subentra ai concessionari in tutti i rapporti giuridici da essi assunti per forniture rivolte a realizzare piani tecnici, già approvati dall'Amministrazione stessa.

Art. 3.

Non oltre novanta giorni dalla scadenza di quello di preavviso, notificato ai fini del riscatto di concessioni telefoniche ad uso pubblico, l'Amministrazione procede alla dichiarazione di riscatto con le modalità stabilite per la concessione dei servizi di telecomunicazioni dall'articolo 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La dichiarazione di riscatto deve contenere l'indicazione della decorrenza di questo.

Il trasferimento all'Amministrazione dei beni oggetto del riscatto è effettuato mediante compilazione di un verbale di consegna sottoscritto dalle parti.

Il prezzo del riscatto è fissato, con l'osservanza delle norme vigenti, in base al valore reale delle cose riscattate al momento della consegna, risultanti dall'ultimo inventario del concessionario, salvo le integrazioni e gli aggiornamenti necessari in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data di presa di possesso e risultanti dal verbale di consegna.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma il concessionario deve tempestivamente inviare all'Amministrazione l'ultimo inventario di cui alle norme del Codice civile, relative alle scritture contabili delle imprese commerciali, e all'articolo 7 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

Art. 4.

Nei confronti delle società titolari delle concessioni telefoniche approvate con regi decreti 23 aprile 1925, numeri 505, 506, 507, 508, 509, alle quali sia stato già notificato il preavviso di riscatto ed il cui capitale azionario sia direttamente o indirettamente posseduto in maggioranza dallo Stato, l'Amministrazione può procedere al rinnovo delle concessioni a nuove condizioni.

Art. 5.

Le società alle quali è accordata la concessione dei servizi telefonici, in conseguenza del riscatto operato dallo Stato, sono obbligate a rilevare le cose riscattate, ad assumere in proprio gli impegni di cui all'articolo 2 nonchè a corrispondere all'Amministrazione il prezzo del riscatto e le somme impiegate per determinarlo.

Ai fini del precedente comma, il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla contemporanea iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di somme di uguale entità, concernenti quanto dovuto all'Amministrazione dalle concessionarie subentranti e da essa alle concessionarie uscenti.

Art. 6.

Le società alle quali saranno accordati in concessione i servizi telefonici ad uso pubblico in seguito a riscatto delle concessioni di cui ai regi decreti del 23 aprile 1925, numeri 505, 506, 507, 508 e 509, hanno l'obbligo di subentrare nei rapporti di lavoro esistenti alla data del riscatto alle condizioni in atto alla data stessa e risultanti da atto scritto.

Le concessionarie uscenti sono obbligate a trasferire alle concessionarie subentranti nell'importo corrispondente a quello effettivamente dovuto al personale dipendente i fondi relativi alle indennità di anzianità, secondo le norme vigenti, ai fini delle liquidazioni spettanti al personale stesso all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 7.

Le norme di cui al presente decreto si applicano anche nei confronti delle concessioni telefoniche approvate con regi decreti 23 aprile 1925, numeri 505, 506, 507, 508 e 509.

Art. 8.

È abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1957.

GRONCHI

ZOLI — MATTARELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA.